***Amoris laetitia* n. 244: rendere più accessibili e agili le procedure per il riconoscimento dei casi di nullità**

**La disciplina di *Mitis Iudex***

Partiamo dal dato di realtà: la diffusa fragilità dei matrimoni oggi esige un adeguamento degli strumenti in risposta.

Anche in tempi relativamente recenti la Chiesa lo ha fatto, ad esempio introducendo nel Codice del 1983 nuovi capi di nullità del matrimonio, che prima non c’erano, come il consenso viziato da inganno subito o il consenso viziato da incapacità psichica, che può essere di vario genere. Qualcuno dirà: ma sono motivi di nullità ovvi ed evidenti! Ebbene, prima del 1983 non c’erano.

**Quali sono i criteri di fondo della riforma di papa Francesco? Potrei riassumerli così:** 1) la verità del vincolo coniugale e l’indissolubilità del matrimonio; 2) la conversione delle strutture giuridico – pastorali; 3) dinamiche processuali sempre rispondenti a criteri deontologici.

1. **La verità del vincolo coniugale e l’indissolubilità del matrimonio**. Questa è anche la *ratio* del Motu proprio *Mitis Iudex*: “…*. salvando sempre il principio della indissolubilità.*..”, come si legge nel Proemio.
2. **La conversione delle strutture giuridico – pastorali** trova attuazione nel diretto coinvolgimento del Vescovo nell’amministrazione della giustizia in materia matrimoniale e nella revisione dei criteri d’organizzazione dei tribunali. È una conversione delle strutture giuridiche della Chiesa secondo il *principium proximitati****s*.**

L’impegno diretto del vescovo nell’amministrazione della giustizia matrimoniale ha un significato che va al di là del semplice fatto che il vescovo si metta a fare il giudice, cosa non così frequente: infatti accade nel processo più breve, ma i processi *breviores* hanno condizioni di partenza che li rendono in realtà assai improbabili, a ben guardare. Le azioni concrete cui dovrà attendere il vescovo saranno piuttosto: stabilire le direttive generali per l’azione dei membri del tribunale; cercare e garantire persone idonee per l’attività del tribunale; controllare l’attività del tribunale; controllare se nel tribunale si rispetta la verità del vincolo e l’indissolubilità; favorire la gratuità delle procedure per i fedeli, che non vuol però dire che gli operatori dei tribunali debbano lavorare gratis, se quello è il loro lavoro e non un passatempo; correggere la negligenza e l’eventuale dolo. In base al Motu proprio, il vescovo non può eludere la sua responsabilità circa l’amministrazione della giustizia in materia matrimoniale.

Il Motu proprio *Mitis Iudex* ripropone il tribunale diocesano come modello organizzativo dell’azione giudiziaria anche in ambito matrimoniale. Il tribunale diocesano è dunque offerto come modello preferibile di organizzazione giudiziaria nella Chiesa, mentre i tribunali interdiocesani sono visti come un’opzione possibile ma straordinaria. Qui a Modena, dove ha sede il Tribunale regionale, e in genere in Italia, dove le distanze non sono mai fuori scala, la dimensione interdiocesana risulta essere, alla fine, la più pratica e funzionale. Non a caso si sta andando nella stessa direzione con gli ISSR.

1. **Le dinamiche processuali devono rispondere sempre di più e sempre meglio a criteri deontologici.** Il processo riformato, per funzionare secondo verità e giustizia, richiede un impegno personale, una professionalità e un senso etico ancora maggiori che in passato da parte di tutti gli operatori, oltre che delle parti in causa.

Chiede inoltre di togliere i tribunali dal loro isolamento, mediante un maggiore raccordo con la pastorale familiare e i suoi strumenti. Proprio in questa direzione a Modena stiamo concretamente andando e già si cerca di attuare questo raccordo. Siamo ancora solo all’inizio, ma la direzione è quella giusta.

**In conclusione,** come correggere certe paure negative in rapporto all’Istruzione di papa Francesco? Per quel che attiene ai Tribunali ecclesiastici, facendo bene il proprio lavoro, con professionalità ed evitando i dilettantismi, e soprattutto evitando di farlo in forma isolata e autoreferenziale.